


COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero Consorzio dei comuni di Agrigento



ORIGINALE

COPIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

N. RG. 26 del 03/07/2021	OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel territorio comunale in vista del periodo di massima pericolosità e fino al 30 ottobre 2021.
-----------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno NOVE del mese di Luglio alle ore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- A seguito della deliberazione n. 02 del 25/01/2021, con la quale si approvava la mozione di sfiducia al Sindaco, sono decaduti gli organi di governo del Comune;
- Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAB del 01/02/2021 ha nominato lo scrivente Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montallegro in sostituzione degli organi decaduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- Lo scrivente si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021 ed ha assunto i poteri propri del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;

VISTA

la proposta di Ordinanza, proveniente dal Responsabile del Settore III, allegata, recante il parere

tecnico;

VISTI

- il D.lgs. 267 del 2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*" art. 54, comma 4;
- le R.P.C.M. per la campagna estiva antincendio boschivo 2021, prot. n. 126 del 28/05/2021;
- il Piano regionale programmazione attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi;
- la direttiva D.R.P.C. 2021;
- il D.lgs. n.1 del 2018 "*Codice di Protezione Civile*" art.3, comma 1, lett e);
- la Legge n.353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- la L.R. n. 10 del 15/05/2000;
- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- il R.D. n 3267 del 30/12/1923;
- il D.lgs. n. 1 del 2018 art.16 comma 1;
- il "*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi*" – Anno di revisione 2015.

RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

1) Divieti:

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e fino al 30 ottobre 2021, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è

tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

2) Fuochi pirotecnici e fiamme libere:

– Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L.

353/2000, è fatto divieto di esercitare attività pirotecnica, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

– il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio

idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed

in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi;

– il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da

aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

– Ai proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di

mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una

fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri

e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

– la fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata

entro il 15/07/2021.

4) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:

– Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di

bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e

foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del

provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

– i cumuli di frumento e le balle di fieno dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;

– i mezzi meccanici dovranno essere muniti di schermo parafaville;

– le scorte di combustibile dovranno essere poste a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine ed ai cumuli

di frumento e/o paglia ed il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc dovrà essere

effettuato a motore spento;

- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e per ogni trattore uno di almeno litri 8,00;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere collocati nell'aia, cartelli con la dicitura "*Vietato fumare e/o innescare fiamme libere*".

5) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15/07/2021 di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Attività turistiche e recettive

- Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;
- gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;
- gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza:

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni:

- La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;
 - a carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
 - ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
- Norme applicabili:**
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia alle leggi regionali e statali vigenti in materia.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della città di Montallegro e sul sito internet istituzionale;
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
- che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo PEC, per quanto di competenza, a:
 1. **Prefettura di Agrigento**, Piazzale A. Moro n. 1, PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it
 2. **Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento**, Piazzale A. Moro n. 2, PEC: tag27219@pec.carabinieri.it
 3. **Commissariato di P.S. di Agrigento**, Piazza V.E. n. 2, PEC: gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it
 4. **Guardia di Finanza di Agrigento**, via Atenea n. 238, PEC: AG0500000p@pec.gdf.it
 5. **Comando Provinciale VV.F. di Agrigento**, Viale Caduti di Marzabotto, Villaseta PEC: com.agrigento@cert.vigilfuoco.it
 6. **Capitaneria di Porto**, via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle - PEC: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it
 7. **ANAS S.p.A.** - Struttura Territoriale Sicilia - Area gestione rete Palermo - Viale Alcide De Gasperi, 247 - 90146 Palermo - PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
 8. **Rete Ferroviaria Italiana - Palermo**, PEC: rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it
 9. **Libero Consorzio Comunale di Agrigento** - Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale e Protezione Civile - Gruppo 4 - PEC: protocollo@pec.provincia-agrigento.it
 10. **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento**, via Giovanni Scavo, 2 - PEC: irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it, ribera@pec.corpoforestalesicilia.it
 12. **Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio di Agrigento**, via Giovanni XXIII,

PEC:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

13. alle Associazioni di volontariato ed Anti Incendio Boschivo attive sul territorio comunale:distaccamento.montallegro@guardianazionalecambientale.eu;

– **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario.

– **DARE ATTO** che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. 1034/71), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione (DPR 1199/71);

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Raffaele Zarbo

Firmato digitalmente
da ZARBO RAFFAELE
C: IT

PROPOSTA DI ORDINANZA
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel territorio comunale in vista del periodo di massima pericolosità e fino al 30 ottobre 2021.

La sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, propone l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto per le seguenti considerazioni:

VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4 che statuisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2021, pubblicate nella Gazzetta Generale n. 126 del 28/05/2021 che definiscono la durata della campagna estiva fino al 30/10/2021.

VISTO il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi - ANNO DI REVISIONE 2017 - redatto ai sensi dell'art.3.comma 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, quale aggiornamento del Piano AIB 2015 vigente, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 11 Settembre 2015, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 35 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14.

VISTA la direttiva sulle attività volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia – Campagna AIB 2021 emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 "*Codice di Protezione Civile*" che all' art.3, comma 1, lett c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità.

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" e la L.R. n. 10 del 15/05/2000 di recepimento della 353/2000.

VISTA la legge regionale forestale n. 16 del 06/04/1996 e ss.mm.ii. recante: "*Riordino della legislazione in materi aforestale e di tutela delle vegetazione*".

VISTO il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale".

VISTO il R.D. n 3267 del 30/12/1923 in ordine al Regolamento e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestalees.m.i.

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" – Anno di revisione 2015 - redatto quale aggiornamento del Piano A.I.B. 2005 vigente, approvato con D.P.Reg. n. 5 del 12/01/2005, come revisionato nel 2011 dal Servizio 9 – Pianificazione e Programmazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana e apprezzato dalla Giunta di Governo con Deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012.

Considerato

- che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- che dalle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi" redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno ed il 30 ottobre;
- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati;
- l'abbandono e l'incuria da parte di privati di terreni posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le temperature estive elevate, possono provocare incendi.

Considerato

- che il Commissario Straordinario con i Poteri del Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs. n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che verrà data immediata comunicazione al Prefetto di Agrigento dell'adozione della presente ordinanza a mezzo trasmissione via PEC;

Considerato

– che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di

cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

*accendere fuochi di ogni genere;

*far brillare mine o usare esplosivi;

* usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

* usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le

PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

* fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque

pericolo immediato o mediato di incendio;

* esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

* transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi

di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Tutto ciò constatato, considerato, atteso e visto:

PROPONE

1) Divieti:

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e fino al 30 ottobre 2024, in tutte le aree del Comune a rischio di

incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è

tassativamente vietato:

– accendere fuochi di ogni genere;

– far brillare mine o usare esplosivi;

– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

– usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le

PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque

pericolo immediato o mediato di incendio;

– esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

– transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi

di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

2) Fuochi pirotecnici e fiamme libere:

– Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui

all'art. 2 della L.

353/2000, è fatto divieto di esercitare attività pirotecnica, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta

meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

– il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti).

nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio

idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed

in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi;

– il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da

aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

– Ai proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di

mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una

fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri

e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

– la fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata

entro il 15/07/2021.

4) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:

– Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di

bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e

foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del

provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

– i cumuli di frumento e le balle di fieno dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;

– i mezzi meccanici dovranno essere muniti di schermo parafaville;

– le scorte di combustibile dovranno essere poste a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine ed ai cumuli

di frumento e/o paglia ed il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc dovrà essere

effettuato a motore spento;

– sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e per ogni trattore uno

di almeno litri 8,00;

– si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

– dovranno essere collocati nell'aia, cartelli con la dicitura "*Vietato fumare e/o innescare fiamme libere*".

5) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo,

insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre,

l'obbligo entro il 15/07/2021 di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il

perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio,

attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Attività turistiche e ricettive

– Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture

ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in

efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole

tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;

– gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno

essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle

norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;

– gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel

piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza:

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale

nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza,

oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a

termini di Legge.

Sanzioni:

– La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già

previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie

disciplinate dalla presente ordinanza;

– a carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del C.P.;

– ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione

degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione

amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Norme applicabili:

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia alle leggi regionali e statali vigenti in materia.

DISPONE

– che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio

della città di Montallegro e sul sito internet istituzionale;

– che le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza,

adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;

– che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo PEC, per quanto di competenza, a:

1. **Prefettura di Agrigento**, Piazzale A. Moro n. 1, PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it

2. **Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento**, Piazzale A. Moro n. 2, PEC: tag27219@pec.carabinieri.it

3. **Commissariato di P.S. di Agrigento**, Piazza V.E. n. 2, PEC: gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it

4. **Guardia di Finanza di Agrigento**, via Atenea n. 238, PEC: AG0500000p@pec.gdf.it

5. **Comando Provinciale VV.F. di Agrigento**, Viale Caduti di Marzabotto, Villaseta
PEC:com.agrigento@cert.vigilfuoco.it

6. **Capitaneria di Porto**, via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle - PEC: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

7. **ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sicilia – Area gestione rete Palermo – Viale Alcide De Gasperi, 247 –**

90146 Palermo – PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

8. **Rete Ferroviaria Italiana – Palermo**, PEC: rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

9. **Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività**

Negoziante e Protezione Civile – Gruppo 4 – PEC: protocollo@pec.provincia-agrigento.it

10. **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento**, via Giovanni Scavo, 2 – PEC: irfag.corpo_forestale@certmail.regione.sicilia.it, ribera@pec.corpoforestalesicilia.it

12. **Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio di Agrigento**, via Giovanni XXIII, PEC:


dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

13. alle Associazioni di volontariato ed Anti Incendio Boschivo attive sul territorio comunale; distaccamento.montallegro@guardianazionaleambientale.eu;

– **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario.

– **DARE ATTO** che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. 1034/71), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione (DPR 1199/71);

II RESPONSABILE SETTORE III
ing. Gabriella Battaglia




SETTORE III - UFFICIO TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime :

- parere favorevole**
 parere contrario

Addi, 08/07/2021

Il Responsabile della P. U. Tecnica
Ing. ~~Giuseppe~~ ~~La~~ ~~Taglia~~



UFFICIO di SEGRETERIA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stato affisso all'Albo Pretorio on line comunale il giorno _____ per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Dalla residenza municipale, li _____

Il messo comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Amorosia

La presente è copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Montallegro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Amorosia)
